

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1935-XIII.
Nomina del sig. Segre dott. Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 927

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.
Nomina del sig. Picarelli Adolfo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 927

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1935-XIII.
Nomina del sig. Fancelli Icilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova . . . Pag. 928

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 928

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 47, concernente la proroga dei termini fissati per la sistemazione della direzione dei servizi di statistica e per l'ammissione agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche Pag. 932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Avviso di rettifica Pag. 932
Medie dei cambi e delle rendite Pag. 932
Rettifiche d'intestazione Pag. 933

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Ayasse Pag. 935

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del torrente Staffora (Pavia) Pag. 935

Ministero delle corporazioni: Svincolo della cauzione costituita dalla Società « National » di Copenhagen a garanzia della massa degli assicurati italiani Pag. 935

Ministero dell'educazione nazionale: Intitolazione del Regio istituto tecnico inferiore di Viadana Pag. 935

CONCORSI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Diario delle prove scritte del concorso a 31 posti di aiuto referendario Pag. 936

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di aiuto ufficiale idraulico Pag. 936

Ministero delle comunicazioni: Nomina di una Commissione per l'esame dei progetti di nave da carico presentati in relazione al bando di concorso di cui al R. decreto-legge 29 marzo 1934-XIII, n. 673 Pag. 936

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 5 MARZO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: « Ozono » Soc. an. per la potabilizzazione delle acque e per le applicazioni dell'ozono, in Milano: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — Istituto di credito fondiario dell'Istria: Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 febbraio 1935-XIII. — Credito fondiario sardo, in Roma: Cartelle fondiarie estratte il 9 febbraio 1935-XIII. — Società idroelettrica comacina, in Como: Obbligazioni 6 %, 2ª emissione, sorteggiate nella 5ª estrazione del 14 febbraio 1935-XIII. — Istituto mobiliare italiano: Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XII, n. 2353.

Modificazione della denominazione del comune di Viggiù ed Uniti, in provincia di Varese, in « Viggiù ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 15 maggio 1934, con la quale il podestà del comune di Viggiù ed Uniti, in esecuzione della propria deliberazione in pari data, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Viggiù »:

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Varese con deliberazione 14 giugno 1934;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Viggiù ed Uniti, in provincia di Varese, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Viggiù ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 190. — MANCINI.

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 112.

Istituzione del libretto del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro.

Sono eccettuati:

1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

2° il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda;

3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto;

4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari;

5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato;

6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

Art. 2.

I libretti saranno conformi al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni e saranno forniti dal Ministero delle corporazioni ai podestà, che li rilasceranno ai lavoratori dimoranti nel Comune.

Il libretto sarà concesso, per la prima volta, gratuitamente al lavoratore; i duplicati saranno rilasciati dietro pagamento del prezzo del libretto stesso, che sarà determinato dal Ministero delle corporazioni.

I documenti e le certificazioni necessari per il rilascio del libretto, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Per la gente di mare di 2ª categoria e per i lavoratori portuali il libretto sarà rilasciato dalla autorità marittima alla quale spettano anche tutte le altre competenze deferite ai podestà dalla presente legge, e sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto emesso di concerto tra i Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni.

Per gli stranieri il libretto sarà rilasciato dai circoli dell'Ispettorato corporativo, su richiesta del datore di lavoro.

Art. 3.

Il libretto conterrà le seguenti indicazioni:

1° le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'età dei figli, se il titolare è stato all'estero, la data della sua iscrizione al Partito Nazionale Fascista, il servizio militare prestato, la qualità di ex combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

2° il grado di istruzione;

3° il certificato medico di idoneità al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

4° il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'associazione professionale alla quale il lavoratore è iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;

5° gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio;

6° le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;

7° il numero della tessera d'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;

8° ogni altra indicazione prescritta dal Ministro per le corporazioni con suo decreto.

Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2ª categoria ed ai lavoratori dei porti conterrà, oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Il podestà, nell'apporre sul libretto le indicazioni di sua competenza, vi trascriverà anche le altre indicazioni previste dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, desumendole dai documenti rilasciati dalla competente autorità e accerterà che vi sia stato inserito il certificato sanitario di cui al n. 3.

Le indicazioni di cui al n. 6 del precedente articolo, saranno inserite dal medico che ha eseguito la visita o dal datore di lavoro su certificato del medico stesso; le altre indicazioni saranno inserite dal datore di lavoro.

Art. 5.

È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita della famiglia.

Art. 6.

Il libretto, durante il periodo di occupazione del lavoratore, rimane depositato presso il datore di lavoro, fatta eccezione per il personale addetto ai lavori domestici al quale il libretto verrà restituito dal datore di lavoro dopo averne presa visione.

All'atto della assunzione in servizio il datore di lavoro deve farsi consegnare il libretto dal lavoratore e deve verificare se detto libretto sia completo e formalmente regolare.

Tuttavia, quando il lavoratore venga assunto per un periodo non superiore ad una settimana, è in facoltà del datore di lavoro, dopo aver presa visione del libretto ed aver constatato la sua integrità, di lasciarlo in possesso del lavoratore.

Nel caso che il lavoratore presti la propria opera alla dipendenza di più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno dei datori di lavoro, mentre gli altri dovranno essere muniti di una dichiarazione attestante detto deposito da rilasciarsi dal datore di lavoro che detiene il libretto.

Cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare il libretto al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, non oltre il giorno successivo alla cessazione del servizio. Il lavoratore terrà in suo possesso il libretto per tutto il periodo della sua disoccupazione.

Art. 7.

Il lavoratore ha diritto di prendere visione, in qualunque momento, del libretto depositato presso il datore di lavoro.

L'Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato ha la facoltà di prendere visione del libretto nei soli casi in cui tra il datore di lavoro e il lavoratore sia insorta controversia e dopo che di questa sia stata fatta denuncia all'Associazione professionale dalla quale il datore di lavoro è rappresentato.

Contro le indicazioni inserite nel libretto dal datore di lavoro è ammesso ricorso, da parte dell'interessato o della Associazione professionale dalla quale il lavoratore è rappresentato all'Ispettorato corporativo, il quale potrà disporre la rettifica o la sospensione dell'indicazione senza pregiudizio delle azioni di legge.

Art. 8.

È vietato agli uffici pubblici di collocamento di inscrivere negli elenchi i lavoratori non muniti di libretto, nei casi in cui questo è prescritto.

All'atto dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio di collocamento, giusta l'art. 1 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, il lavoratore deve esibire il libretto, l'ufficio vi apporrà il suo timbro e lo restituirà al lavoratore.

Art. 9.

In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto può esserne rilasciato duplicato dal podestà, facendone menzione nel nuovo libretto.

Nel caso di smarrimento le indicazioni già contenute nel libretto, di cui ai nn. 4, 5 e 6 del precedente art. 3, potranno essere limitate agli ultimi due anni. All'uopo il podestà, al quale sia richiesto il duplicato, si varrà delle notizie, fornite dagli uffici di collocamento in base agli elementi esistenti in atti o comunicate dall'Ispettorato corporativo, in relazione agli accertamenti da questo eseguiti.

In caso di rilascio di libretto duplicato per smarrimento o deterioramento dell'originale, l'Ispettorato corporativo può ordinare o provvedere direttamente alla integrazione delle indicazioni incomplete ed alla rettifica di quelle inesatte, senza pregiudizio delle azioni di legge.

Nel caso in cui il libretto sia esaurito per mancanza dei fogli necessari per le indicazioni prescritte, potrà essere rilasciato dal podestà un nuovo libretto, nel quale dovranno indicarsi, oltre gli elementi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 3, anche il numero del precedente libretto.

I libretti esauriti dovranno rimanere allegati ai nuovi libretti.

I libretti rimasti per qualsiasi motivo senza titolare debbono essere restituiti da chi li detiene al comune in cui ha sede l'azienda e da questo comune a quello che emise il libretto.

Art. 10.

Salvo il disposto dell'art. 14, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, debbono essere muniti del libretto di lavoro, ed entro detto termine il datore di lavoro ha l'obbligo di farsi consegnare dal personale dipendente il libretto, munito delle indicazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3.

L'obbligo per il datore di lavoro di inserire le indicazioni di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 decorre dalla scadenza del settimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, in determinati comuni o per determinate categorie di aziende od anche in casi particolari, non sia possibile la ottemperanza dei cennati obblighi entro il termine suddetto, il Ministro per le corporazioni può autorizzare proroghe entro i sei mesi successivi. Detta facoltà può dal Ministro delle corporazioni essere anche delegata all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

Art. 11.

Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere.

Art. 12.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro, sono punite con l'ammenda da L. 20 a L. 50 per ogni

lavoratore a cui si riferisca la contravvenzione, fino al massimo complessivo di L. 10.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte o incomplete.

Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da L. 100 a L. 10.000 per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.

Chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 10.000.

Le disposizioni contenute nel 1° comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.

Art. 13.

Alle spese occorrenti per la fornitura ai comuni di libretti da rilasciarsi gratuitamente, ai sensi del 2° comma dell'art. 2, e dei registri e modelli eventualmente necessari, provvederà il Ministero delle corporazioni con apposito stanziamento sul fondo speciale delle corporazioni.

Art. 14.

Nei primi tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro per le corporazioni può limitarne l'applicazione a determinate categorie professionali.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per la inosservanza di queste potrà essere stabilita con lo stesso decreto un'ammenda fino al massimo di L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG
— PUPPINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1935-XIII, n. 113.

Spesa di L. 100.000 quale contributo dello Stato per la costruzione della Chiesa di S. Maria della Vittoria sul Montello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che a cura dell'autorità ecclesiastica si provvederà alla costruzione sul Montello della Chiesa di S. Maria della Vittoria;

Che dato l'alto significato patriottico dell'iniziativa, in un centro che ricorda l'eroismo dell'Esercito italiano e che è continua meta di pellegrinaggio e convegni di combattenti, si rende opportuno per lo Stato contribuire nella spesa con la somma di L. 100.000;